

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 aprile 2022, n. 585

Protocollo di intesa tra Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero della Salute, Regioni e Province autonome e AGEA. Controlli di Condizionalità effettuati dai Servizi Veterinari nel campo della salute, sanità e benessere degli animali. Approvazione dello schema di convenzione operativa fra la Regione Puglia e AGEA - Anni 2021/2022.

L'Assessore alla Sanità e Benessere Animale, di concerto con l'Assessore all'Agricoltura, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario titolare di Posizione Organizzativa, confermata dal Dirigente del Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria, dal Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale dal Dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari e dal Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, riferisce quanto segue.

Premesso che:

- la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 10 maggio 2012 ha sottoscritto il protocollo di intesa tra Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF), Ministero della Salute, Regioni e Province autonome e Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per favorire le intese necessarie a definire le modalità di colloquio e trasmissione al MIPAAF e all'AGEA degli esiti dei controlli di condizionalità effettuati dai Servizi Veterinari Regionali, nonché le modalità di effettuazione degli stessi;
- nella stessa sede, al fine di garantire tale obiettivo, le Parti hanno definito uno schema di protocollo d'intesa operativa da sottoscrivere tra Organismi Pagatori Regionali e Servizi Veterinari regionali;
- con nota DG – DISR 03 prot.n. 0025796 del 24.12.2013 il termine di scadenza previsto nel succitato protocollo, di cui all'art.4 (durata e applicazione), fissato al 31/12/2013 è da ritenersi posticipato al 31.12.2014 in virtù dello slittamento dell'applicazione del nuovo schema dei pagamenti diretti del 1° Pilastro della PAC;
- la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 27 novembre 2014 repertorio atti n. 165/CSR ha approvato, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 la proroga del protocollo d'intesa sopra citato, dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2020, in cui si prevede anche uno schema – tipo di Convenzione da stipulare da parte di ogni singola Regione con l'Organismo Pagatore competente per territorio;

visti:

- il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;
- il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 agli articoli 93, 94 e a norma dell' allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 elenca i criteri di gestione obbligatori e definisce le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche ed ambientali per l'applicazione del regime di condizionalità;

- il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e s.m.i. della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 (cd Regolamento Transitorio), proroga il quadro normativo unionale della PAC 2015/2020, e consente agli Stati membri di rivedere talune decisioni nazionali di attuazione;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 520/2021 della Commissione del 24 marzo 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 429/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti.
- il DM n 2588 del 10 marzo 2020 e s.m.i, che disciplina il regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306.2013 e delle riduzioni e esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- la nota del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali, prot. n. 0091426 del 24/02/2021, con cui viene comunicato che non essendo intervenute modifiche al DM 2588/2020 lo stesso decreto continua ad essere il provvedimento di riferimento in ambito Condizionalità;
- la DGR n. 994 del 25/06/2020 che approva gli impegni di condizionalità per l'anno 2020, comprendenti i CGO e le BCAA fissati a livello regionale, in applicazione del DM 2588/2020.
- la DGR n. 778 del 17/05/2021 con cui i termini degli impegni di condizionalità fissati con la DGR 994/2020 vengono prorogati fino al 31 dicembre 2021 e comunque fino a successive modifiche.

- la Circolare AGEA n. 59865 del 16 settembre 2020 in applicazione della Normativa Unionale e Nazionale in materia di Condizionalità. Anno 2020.
- la nota del MIPAAF - DISR 03 - Prot. n.0080169 del 18/02/2021 con cui viene comunicato che il termine di scadenza previsto dal protocollo d'intesa del 10 maggio 2012, già prorogato al 2020, tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero della Salute, Regioni e Province Autonome ed AGEA, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni relativo al trasferimento ad AGEA degli esiti di Condizionalità effettuati dai servizi veterinari, è spostato al 31 dicembre 2022;
- con nota prot. 4997/C7SAN/C10AGR/CR del 08 Luglio 2021 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome si è espressa favorevolmente sulla proroga per il biennio 2021-2022 del Protocollo di intesa tra il MIPAAF, il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome ed Agea Organismo pagatore e gli altri Organismi pagatori regionali relativo al trasferimento ad Agea degli esiti di condizionalità effettuati dai servizi veterinari;
- il Decreto MIPAAF Prot. n. 0406161 del 07/09/2021 che ha istituito il Tavolo Tecnico per la cooperazione operativa e applicativa tra agricoltura e sanità veterinaria relativamente al sistema di condizionalità;
- con email del 07 Marzo 2022 il Direttore Generale di AGEA ha trasmesso la bozza del Protocollo d'Intesa tra Regione e l'O.P. AGEA per l'effettuazione dei controlli di Condizionalità nel campo della salute, sanità e benessere degli animali

Considerato che:

- al fine di attuare il programma di controllo previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, l'AGEA - organismo di Coordinamento (di seguito AGEA OC), annualmente definisce, con apposita circolare, i criteri comuni di controllo e gli indici di verifica del rispetto degli impegni di condizionalità, i quali consentono:
 - la verifica, da parte dell'Autorità di controllo, del rispetto degli impegni previsti in capo all'agricoltore;
 - l'acquisizione, nel corso dei controlli che verranno svolti da parte dell'organismo pagatore (OP) competente, di informazioni qualitative o quantitative sufficienti ad applicare l'eventuale riduzione od esclusione dai pagamenti dei regimi di aiuto assoggettati alla condizionalità;
- AGEA Organismo Pagatore è l'autorità di controllo competente per la Regione Puglia per l'esecuzione dei controlli previsti per la condizionalità, nonché responsabile della determinazione delle riduzioni e delle esclusioni da applicare nei singoli casi di inadempienza, ai sensi di quanto previsto dall'art.67 del Reg. (UE) n.809/2014.
- la competenza specialistica richiesta per l'esecuzione di alcuni dei controlli riguardanti gli impegni di condizionalità legati alla sanità e benessere degli animali, rende opportuno l'affidamento di tali controlli all'ente specializzato, rappresentato dai Servizi Veterinari (di seguito SSVV) delle ASL della Regione Puglia ;
- il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale di concerto con il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia è il soggetto interlocutore dell'AGEA, in quanto organo di coordinamento e di supervisione dell'attività delle ASL della Regione Puglia garante della necessaria standardizzazione dei controlli e dei flussi informativi;
- la necessità di adempiere ai controlli affidati ai servizi veterinari regionali e alla trasmissione dei dati per i flussi di informazione relativi ai parametri specifici delle infrazioni di condizionalità, o altre tipologie di penalizzazioni che devono essere comunicate ad AGEA OP per consentire di assumere i provvedimenti di propria competenza;

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 s.m.i., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/01 E S. M. E I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

L'Assessore relatore, sulla base di quanto innanzi rappresentato, ai sensi della L.R. n. 7/97 art. 4 lett. d) propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto deliberativo:

- di approvare lo schema di convenzione operativa tra la Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale e AGEA OC (Allegato A), che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- di incaricare il Direttore dei Dipartimenti Promozione della Salute e del Benessere Animale e il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale Ambientale alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto precedente;
- di incaricare il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere all'adozione ed esecuzione di tutti gli atti formali necessari all'attuazione del presente provvedimento;
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13 del 12/04/1994

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto, ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale è conforme alle risultanze istruttorie.

La responsabile PO (Azzurra Di Comite)

Il Dirigente del Servizio SASV ad interim (Mauro Nicastro)

Il Dirigente della Sezione SSS (Onofrio Mongelli)

Il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari (Luigi Trotta)

Il sottoscritto Direttore del Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni ai sensi del D.P.G.R. n. 443/2015 e del D.P.G.R. n. 304/2016.

Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale (Vito Montanaro)

Il sottoscritto Direttore del Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni ai sensi del D.P.G.R. n. 443/2015 e del D.P.G.R. n. 304/2016.

Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale (Gianluca Nardone)

L'Assessore alle Politiche della Salute (Rocco Palese)

L'Assessore all'Agricoltura (Donato Pentassuglia)

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendo integralmente riportate:

- di fare propria la relazione dell'Assessore proponente il presente provvedimento;
- di approvare lo schema di convenzione operativa tra la Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale e AGEA OC (Allegato A), che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- di incaricare il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto precedente;
- di incaricare il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere all'adozione ed esecuzione di tutti gli atti formali necessari all'attuazione del presente provvedimento;
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia

Il Segretario della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO

CODICE CIFRA: SSS/DEL/2022/00007

ALLEGATO A

Onofrio Mongelli
05.04.2022 16:01:28
GMT+01:00**CONVENZIONE OPERATIVA**

TRA

AGEA – ORGANISMO PAGATORE

E

REGIONE PUGLIA

PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI DI CONDIZIONALITÀ NEL CAMPO DELLA SALUTE, SANITÀ E BENESSERE DEGLI ANIMALI DELLE AZIENDE AGRICOLE BENEFICIARIE DEI PAGAMENTI DIRETTI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1307/2013, DEI PAGAMENTI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013, DEI PREMI ANNUALI PREVISTI DALL'ARTICOLO 21, PARAGRAFO 1, LETTERE A) E B) NONCHÉ DAGLI ARTICOLI DA 28 A 31, 33 E 34 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013.

SONO ESCLUSI I BENEFICIARI CHE ADERISCONO AL REGIME DEI PICCOLI AGRICOLTORI DI CUI AL TITOLO V DEL REG. (UE) N. 1307/2013 E AL SOSTEGNO DI CUI ALL'ARTICOLO 28, PARAGRAFO 9, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013.

Il giorno del mese di dell'anno 2022, in Roma, negli uffici dell'AGEA O.P. in Via Palestro 81,

TRA

L'AGEA, organismo per gli interventi in agricoltura con sede in Roma Via Palestro,81 nella persona del Direttore della Area Organismo Pagatore Agea dr. Federico Steidl,

E

La Regione Puglia rappresentata dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale e dal Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale con sede in Bari

considerato che:

- la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 10 maggio 2012 ha sottoscritto il protocollo di intesa tra Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF), Ministero della Salute, Regioni e Province autonome e Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per favorire le intese necessarie a definire le modalità di colloquio e trasmissione al MIPAAF e all'AGEA degli esiti dei controlli di condizionalità effettuati dai Servizi Veterinari Regionali, nonché le modalità di effettuazione degli stessi;
- nella stessa sede, al fine di garantire tale obiettivo, le Parti hanno definito uno schema di protocollo d'intesa operativa da sottoscrivere tra Organismi Pagatori Regionali e Servizi Veterinari regionali;
- con nota DG – DISR 03 prot.n. 0025796 del 24.12.2013 il termine di scadenza previsto nel succitato protocollo, di cui all'art.4 (durata e applicazione), fissato al 31/12/2013 è da ritenersi posticipato al 31.12.2014 in virtù dello slittamento dell'applicazione del nuovo schema dei pagamenti diretti del 1° Pilastro PAC;

- la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 27 novembre 2014 repertorio atti n. 165/CSR ha approvato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 la proroga del protocollo d'intesa sopra citato, dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2020, in cui si prevede anche uno schema – tipo di Convenzione da stipulare da parte di ogni singola Regione con l'Organismo Pagatore competente per territorio;

visti:

- il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;
- il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 agli articoli 93, 94 e a norma dell' allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 elenca i criteri di gestione obbligatori e definisce le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche ed ambientali per l'applicazione del regime di condizionalità;
- il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e s.m.i. della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

- il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 (cd Regolamento Transitorio), proroga il quadro normativo unionale della PAC 2015/2020, e consente agli Stati membri di rivedere talune decisioni nazionali di attuazione;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 520/2021 della Commissione del 24 marzo 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 429/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti.
- il DM n 2588 del 10 marzo 2020 e s.m.i, che disciplina il regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni e esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, continua ad essere il riferimento normativo.
 - la DGR n. n. 1153 del 26/05/2015 “Protocollo d’intesa tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero della Salute, Regioni e Province autonome e Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA) per favorire le procedure di trasmissione al MiPAAf e all’AGEA degli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari. Approvazione dello schema di convenzione operativa tra la Regione Puglia e AGEA. Anni 2015-2020
 - la convenzione operativa per l’effettuazione dei controlli di condizionalità nel campo della salute, sanità e benessere degli animali delle aziende agricole stipulata tra la Regione Puglia e l’OP Agea con durata fino al 31 dicembre 2020

la DGR n. 994 del 25/06/2020 che approva gli impegni di condizionalità per l’anno 2020, comprendenti i CGO e le BCAA fissati a livello regionale, in applicazione del DM 2588/2020.

- la DGR n. 778 del 17/05/2021 con cui i termini degli impegni di condizionalità fissati con la DGR 994/2020 vengono prorogati fino al 31 dicembre 2021 e comunque fino a successive modifiche.
- La Circolare AGEA n. 59865 del 16 settembre 2020 in applicazione della Normativa Unionale e Nazionale in materia di Condizionalità. Anno 2020.
- la nota del MIPAAF - DISR 03 - Prot. n.0080169 del 18/02/2021 relativa alla proroga al biennio 2021-2022 del protocollo di intesa del 10 maggio 2012, già prorogato al 2020, tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero della Salute, Regioni e Province Autonome ed AGEA, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni relativo al trasferimento ad AGEA degli esiti di Condizionalità effettuati dai servizi veterinari;
- la nota prot. 4997 dell’8 luglio 2021 con cui la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in riferimento alla proroga di cui alla citata nota Mipaaf n. 80169 del 18 febbraio 2021, si è espressa favorevolmente con la richiesta dell’impegno inderogabile di attivare un Tavolo di lavoro tra Regioni, Ministeri competenti ed Agea finalizzato alla definizione di protocolli operativi per l’effettuazione dei controlli veterinari e di scambio delle relative informazioni;
- il Decreto MIPAAF Prot. n. 0406161 del 07/09/2021 che ha istituito il tavolo Tecnico per la cooperazione operativa e applicativa tra agricoltura e sanità veterinaria relativamente al sistema di condizionalità;
- il Regolamento (UE) n. 907/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro, e riporta allegato I punto c) le condizioni che devono

essere rispettate per le attività delegate. A tal fine il soggetto delegato si impegna a garantire l'operatività delle proprie strutture, assicurando:

- la separazione degli incarichi;
 - le procedure scritte;
 - l'uso di check -list;
 - gli adeguati livelli di controllo, sicurezza e riservatezza nell'utilizzo dei sistemi informatizzati.
- l'articolo 13, comma 4 del decreto legislativo n. 99 del 2004 stabilisce che AGEA ha la funzione di autorità competente al coordinamento dei controlli;

considerato che

- al fine di attuare il programma di controllo previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, l'AGEA - organismo di Coordinamento (di seguito AGEA OC), annualmente definisce, con apposita circolare, i criteri comuni di controllo e gli indici di verifica del rispetto degli impegni di condizionalità, i quali consentono:
 - la verifica, da parte dell'Autorità di controllo, del rispetto degli impegni previsti in capo all'agricoltore;
 - l'acquisizione, nel corso dei controlli che verranno svolti da parte dell'organismo pagatore (OP) competente, di informazioni qualitative o quantitative sufficienti ad applicare l'eventuale riduzione od esclusione dai pagamenti dei regimi di aiuto assoggettati alla condizionalità;
- AGEA Organismo Pagatore (di seguito AGEA OP) è l'autorità di controllo competente per l'esecuzione dei controlli previsti per la condizionalità, nonché responsabile della determinazione delle riduzioni e delle esclusioni da applicare nei singoli casi di inadempienza, ai sensi di quanto previsto dall'art.67 del Reg. (UE) n.809/2014.
- la competenza specialistica richiesta per l'esecuzione di alcuni dei controlli riguardanti gli impegni di condizionalità legati alla sanità e benessere degli animali, rende opportuno l'affidamento di tali controlli all'ente specializzato, rappresentato dai Servizi Veterinari (di seguito SSVV) delle ASL della Regione Puglia ;
- La Sezione Promozione della Salute e del Benessere della Regione Puglia è il soggetto interlocutore dell'AGEA, in quanto organo di coordinamento e di supervisione dell'attività delle AASSLL garante della necessaria standardizzazione dei controlli e dei flussi informativi;
- la presente Convenzione Operativa rappresenta lo strumento idoneo per definire puntualmente i compiti dei soggetti coinvolti nel controllo, la circolazione delle informazioni, le modalità di esecuzione dei controlli stessi ed i contenuti minimi dei rapporti di controllo, nonché lo strumento per determinare i flussi di informazione relativi ai parametri specifici delle infrazioni di condizionalità, o altre tipologie di penalizzazioni che devono essere comunicate ad AGEA OP per consentirgli di assumere i provvedimenti di propria competenza;
- la presente Convenzione Operativa non comporta impegni di spesa aggiuntivi per entrambe le parti.

Tutto ciò premesso e considerato

SI SOTTOSCRIVE LA PRESENTE CONVENZIONE

Articolo 1
(Conferma delle Premesse)

1. Le premesse, l'Allegato 1 (Elenco requisiti), l'Allegato 2 (Criteri di selezione delle Aziende), l'Allegato 3 (Modalità di Comunicazione) e l'Allegato 4 (Documentazione Tecnica Controlli) costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2
(Finalità)

1. La presente Convenzione Operativa ha lo scopo di definire, in maniera concordata tra le parti:
 - a. le modalità di verifica e controllo del rispetto degli Atti elencati nel comma successivo da parte dei SSVV delle AASSLL della Regione Puglia, quali soggetti istituzionalmente competenti;
 - b. le modalità di trasmissione dei dati e della documentazione relativa ai controlli, degli Atti elencati nel comma successivo, da parte dei SSVV delle AASSLL della Regione Puglia, secondo quanto previsto all'art.6;
 - c. gli interventi formativi e informativi in materia di condizionalità;
2. In ambito di "Condizionalità", le aziende agricole beneficiarie degli aiuti e pagamenti citati nelle premesse devono rispettare, tra gli altri, quando applicabili, i Criteri di Gestione Obbligatorie (denominati Atti) relativi alle Direttive e ai Regolamenti elencati qui di seguito:
 - CGO 4 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, art. 14, 15, 17 (par 1), 18, 19 e 20;
 - CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE, artt. 3, lettere a), b), ed e), e articoli 4, 5 e 7;
 - CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini artt. 3, 4 e 5 (Suini);
 - CGO 7 – Reg. (CE) n. 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Reg. (CE) n. 820/97, artt. 4 e 7 (Bovini, Bufalini);
 - CGO 8 – Reg. (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il Reg. (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE artt. 3, 4 e 5 (Ovicaprini);
 - CGO 9 – Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, artt. 7, 11, 12, 13 e 15;
 - CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, artt. 3 e 4;
 - CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, artt. 3 e 4;
 - CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, art. 4.

3. I criteri di applicabilità dei requisiti di “Condizionalità” elencati nel precedente comma sono definiti nell’Allegato 1 alla presente Convenzione.

Articolo 3

(Definizione popolazione di riferimento e analisi del rischio)

1. La definizione della popolazione di riferimento delle aziende da sottoporre a controllo di condizionalità, finalizzata all’estrazione del campione secondo quanto stabilito dal Reg. (CE) n. 809/2014 art.68, avverrà secondo le modalità descritte nei seguenti commi.
2. AGEA OP, in applicazione dei paragrafi 1 e 2 dell’Allegato 3, mette a disposizione dei SSVV delle ASL della Regione Puglia la propria popolazione di riferimento rappresentata dall’insieme delle aziende che facciano parte della popolazione di condizionalità, attraverso la trasmissione di queste informazioni alla BDN dell’anagrafe zootecnica nazionale. Le stesse informazioni, se richieste, saranno trasmesse anche ai SSVV della Regione.
3. La valutazione del rischio verrà effettuata, per le rispettive competenze, dal Ministero della Salute, dalla Regione Puglia e dalla ASL competenti, che stabiliscono un piano articolato di valutazione per ogni elemento da sottoporre a controllo. Il suddetto piano potrà assumere diverse forme, tutte riferite alle procedure consolidate, quali le analisi delle popolazioni da sottoporre a controllo, l’individuazione degli elementi di rischio considerati e dei parametri di ponderazione; ove previsto, saranno citati Regolamenti e Direttive, normativa nazionale, regionale o Ministeriale che diano sostanza alle procedure adottate di valutazione del rischio.
4. Le DG del Dipartimento della Sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute del Ministero della Salute competenti, in relazione agli obiettivi propri di ogni Direttiva o Regolamento compreso nell’elenco di cui al precedente art. 2, se ritenuto necessario sulla base delle modifiche normative, ridefiniscono i criteri di rischio di cui all’Allegato 2 per l’individuazione delle aziende da sottoporre a controllo e li trasmettono ad AGEA-OC.
5. AGEA fa propria la valutazione del rischio, di cui al comma 3, e i criteri di rischio, di cui all’ Allegato 2, utilizzati dai SSVV della Regione Puglia per la selezione del campione di aziende da controllare.

Articolo 4

(Selezione del campione di aziende da sottoporre a controllo)

1. I SSVV procederanno alla selezione del/dei proprio/i campione/i, con modalità consolidate, comprendendo anche la popolazione di aziende comunicata da AGEA OP. Nella selezione del campione, sarà assicurato che tra queste ultime aziende una percentuale compresa tra il 20% ed il 25% del campione, limitatamente ai controlli relativi CGO 4, CGO 6, CGO 11, CGO 12, CGO 13, dovrà essere selezionato con criteri di casualità, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 68 e 69 del Reg. (CE) n. 809/2014. Il campione sarà estratto tenendo conto anche delle dimensioni minime in termini di rappresentatività per CGO di cui all’art. 2, in relazione alle problematiche peculiari delle programmazioni sanitarie e nel rispetto di quanto indicato all’allegato 2.
2. AGEA OP e i SSVV della Regione Puglia concordano le modalità di comunicazione (dati trasmessi, strumenti di trasmissione, tempi, ecc.), in relazione alle aziende selezionate nei rispettivi campioni, per rendere massima l’efficienza del Sistema e per creare l’opportuna sinergia e cooperazione nel caso di aziende in comune tra i campioni estratti. Tali modalità sono descritte nell’Allegato 3 (Modalità di Comunicazione) alla presente Convenzione.

Articolo 5
(Modalità e tempi di realizzazione dei controlli)

1. AGEA OP e i SSVV della Regione Puglia assicurano trasparenza reciproca nelle procedure utilizzate per le attività di controllo di propria competenza.
2. Al fine di rendere omogeneo il sistema di definizione e valutazione delle infrazioni tra AGEA OP e SSVV della Regione Puglia, sono concordati e resi disponibili:
 - a. check list, parti di esse o documenti equivalenti di controllo;
 - b. livelli di prescrizione (infrazione di importanza minore) cui associare azioni correttive;
 - c. livelli di infrazione, cui associare eventuali impegni di ripristino;
 - d. ponderazione dei parametri di condizionalità (portata, gravità, durata);
 - e. modalità di definizione delle caratteristiche dell'infrazione (negligenza, intenzionalità).
3. AGEA OP, in accordo con AGEA OC definisce annualmente le proprie procedure di controllo e le mette a disposizione dei SSVV.
4. La documentazione descritta al comma 2 del presente articolo, per quanto di competenza dei SSVV, è integrata nell'Allegato 4 (Documentazione Tecnica Controlli) alla presente Convenzione.
5. I SSVV realizzeranno i controlli programmati nel corso dell'intero anno civile e secondo il proprio calendario di attività.

Articolo 6
(Modalità e soluzioni operative per la messa a disposizione dei risultati dei controlli dai SSVV ad AGEA OP e viceversa)

1. Nell'Allegato 3 alla presente Convenzione sono definite le informazioni da rendere disponibili in funzione della tipologia dell'esito dei controlli e le modalità di trasmissione degli stessi.
I dati saranno messi a disposizione attraverso funzionalità apposite di cooperazione applicativa attivate nell'ambito dei servizi offerti dalla BDN dell'IZS di Teramo e dal Sistema Informativo Nazionale Veterinario e della Sicurezza Alimentare del Ministero della Salute.
Nel caso in cui queste funzionalità non siano ancora disponibili o non completamente attivate, per il periodo necessario alla loro attivazione, saranno utilizzati mezzi alternativi di trasmissione dei dati quali:
 - i. funzionalità di Office (formati .xls, .txt, .db) contenenti i dati sopra descritti;
 - ii. web service in via di sviluppo all'interno del Sistema Integrato di Controllo della Condizionalità (SICC).
2. Il materiale prodotto durante il controllo (check list, verbali), denominato "relazione di controllo", sarà archiviato e reso disponibile in modalità concordata con i SSVV. La medesima documentazione, quale che sia la modalità di archiviazione scelta, sarà a disposizione AGEA OP per le verifiche che saranno disposte da parte dei Servizi della Commissione o altre istituzioni comunitarie, in conformità con quanto previsto dall'art. 72, paragrafo 4 del Regolamento (CE) 809/2014. Ogni ulteriore approfondimento di merito sulle irregolarità segnalate, quali ad esempio integrazioni istruttorie di carattere tecnico – scientifico, non è ricompreso nei compiti dei SSVV ai sensi della presente convenzione.

Articolo 7
(Calcolo dell'esito di condizionalità)

1. Sulla base dei dati dei controlli trasmessi dai SSVV della Regione Puglia, AGEA OP definisce le eventuali riduzioni o esclusioni da applicare e predispone i provvedimenti conseguenti.
2. La definizione dell'eventuale decadenza e/o della riduzione degli importi delle domande del beneficiario e l'assunzione dei relativi provvedimenti è di competenza di AGEA OP.
3. Il calcolo dell'esito viene svolto da AGEA OP ai sensi di quanto previsto dalle Istruzioni Operative emanate da AGEA Coordinamento e dalle procedure adottate dall'OP stesso.
4. I risultati del calcolo dell'esito di tutti i controlli acquisiti sono messi a disposizione dei SSVV della Regione Puglia tramite accesso al Sistema Integrato di Controllo di Condizionalità (SICC) presente sul SIAN, nel quale sono registrate tutte le informazioni relative ai controlli di condizionalità.

Articolo 8
(Attività collaterali)

1. Qualora necessario, tra le Parti potranno essere sviluppati programmi formativi congiunti, al fine di sviluppare e adeguare le modalità di cooperazione individuate, anche in considerazione dell'evoluzione della tecnologia e della normativa di Condizionalità.
2. Le Parti potranno sviluppare attività informative in collaborazione, rivolte alle associazioni dei produttori ed agli aventi diritto, in modo da guidare il settore produttivo verso il rispetto dei requisiti.
3. Gli allegati alla presente Convenzione sono sottoposti a periodica verifica e aggiornamento, in relazione alle possibilità date dall'innovazione tecnologica ed alle esigenze poste dalla normativa. Tale verifica ed aggiornamento sono eseguite da un tavolo tecnico congiunto tra le DG del Dipartimento della Sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute del Ministero della salute e AGEA O.C.
4. AGEA OP trasmette la Convenzione sottoscritta, comprensiva delle relative procedure attuative, ad AGEA Coordinamento, che la rende disponibile sul SIAN.

Articolo 9
(Gestione della Convenzione)

1. Le Parti hanno provveduto a nominare un proprio responsabile sull'esecuzione della presente Convenzione, nelle persone del dr. Carlo Massa per AGEA OP, e del dr. Onofrio Mongelli in qualità di Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere per la Regione Puglia.

Articolo 10
(Durata)

1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà validità fino al 31/12/2022.
2. Sono fatti salvi tra le Parti gli effetti relativi alle attività compiute in forza della precedente convenzione operativa, a partire dal 01/01/2021 e fino alla data della sottoscrizione del presente atto.
3. In base alle possibili modifiche della normativa comunitaria ed alle esigenze che potrebbero verificarsi in fase di attuazione o di specifiche esigenze organizzative ed istituzionali, la Convenzione potrà essere rivista, con il consenso delle Parti.

Articolo 11
(Trattamento dei dati)

Le Parti si conformano, agli effetti della presente Convenzione, alle disposizioni del Regolamento (Ue) 2016/679 (GDPR) e del D. lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i. Ai sensi della normativa vigente, il trattamento dei dati contenuti nelle banche dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle norme di sicurezza prescritte nella normativa medesima.

Articolo 12
(Informativa dati personali)

In relazione alle informazioni fornite reciprocamente ai fini della sottoscrizione e dell'esecuzione della Convenzione, le Parti dichiarano, ai sensi dell'art. 13 del GDPR che dette informazioni, riferite a persone fisiche, saranno trattate esclusivamente per i predetti fini con l'utilizzo di procedure informatizzate ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali. I dati, il cui conferimento è obbligatorio per l'esecuzione della Convenzione, saranno trattati esclusivamente dai Soggetti Designati e dal Personale autorizzato al trattamento nonché dalle entità terze designate Responsabili del trattamento. Gli stessi non saranno oggetto di comunicazione e/o trasferimento verso Paesi terzi e saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per cui i dati sono trattati, nei limiti stabiliti da leggi o regolamenti e, comunque, non oltre il termine di 10 anni dall'ultimo atto o comunicazione inerente al procedimento stesso. Si rinvia alle policy privacy pubblicate sui siti web di ciascuna Parte, per quanto concerne il contatto dei rispettivi Responsabili della Protezione dei Dati (RPD). Con la sottoscrizione del presente atto, le Parti dichiarano, inoltre, di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi del GDPR, che potranno far esercitare, in qualunque momento, presso i recapiti indicati nell'informativa web pubblicata sui siti istituzionali delle Parti o diversamente comunicati, acconsentendo, in questa sede, al trattamento dei dati personali come sopra definito.

_____, li _____ 2021

Regione

Il Direttore dell'Area Organismo Pagatore Agea

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 – Elenco Requisiti

Allegato 2 – Criteri di selezione delle Aziende

Allegato 3 – Modalità di Comunicazione

Allegato 4 – Documentazione Tecnica Controlli

Il Direttore dell'Area Organismo Pagatore Agea

Regione

Elenco requisiti di Condizionalità**Settore di condizionalità: Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante****Tema principale: Sicurezza alimentare**

- CGO 4 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, art. 14, 15, 17 (par 1), 18, 19 e 20;
- CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE, artt. 3, lettere a), b), d) e e), e articoli 4, 5 e 7;
Per il CGO 4, sono previsti controlli anche da parte di AGEA OP nel campo degli alimenti di origine vegetale e dei mangimi. La realizzazione dei controlli per il CGO 5 di competenza esclusiva dei Servizi Veterinari (SS.VV.) delle Aziende Sanitarie Locali (AA.SS.LL).

Settore di condizionalità: Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante**Tema principale: Identificazione e registrazione degli animali**

- CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini artt. 3, 4 e 5 (Suini);
- CGO 7 – Reg. (CE) n. 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Reg. (CE) n. 820/97, artt. 4 e 7 (Bovini, Bufalini);
- CGO 8 – Reg. (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il Reg. (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE artt. 3, 4 e 5 (Ovicapri);

Per i CGO 6, 7, e 8 sarà considerato quanto previsto il regolamento di esecuzione (UE) n. 520/2021 della Commissione del 24 marzo 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 429/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti.

Settore di condizionalità: Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante**Tema principale: Malattie degli animali**

- CGO 9 – Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, artt. 7, 11, 12, 13 e 15;

La realizzazione dei controlli per il CGO 9 è di competenza esclusiva dei Servizi Veterinari (SS.VV.) delle Aziende Sanitarie Locali (AA.SS.LL).

Settore: Benessere degli animali**Tema principale: Benessere degli animali**

- CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, artt. 3 e 4;
- CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, artt. 3 e articolo 4;
- CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, art. 4..

Criteri di Selezione delle Aziende**Criteri di selezione delle aziende da parte dei SS.VV**

Qui di seguito sono indicati, per ogni requisito oggetto di controllo in ambito di condizionalità, gli elementi di base per l'assegnazione del rischio aziendale e per la selezione del campione.

Settore di condizionalità: Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante**Tema principale: Sicurezza alimentare**

- CGO 4 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, art. 14, 15, 17 (par 1), 18, 19 e 20. Il numero minimo annuale di allevamenti da sottoporre a controllo per la sicurezza alimentare è stabilito nell' 1%.
- CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE, artt. 3, lettere a), b), d) e e), e articoli 4, 5 e 7.

La Direttiva 96/22/CE concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e successive modifiche, è stata recepita con il D.lgs 158/2006 e in base a tale direttiva ogni anno il Ministero della Salute emana il Piano Nazionale Residui (PNR) relativamente alla quantità e tipologia di controlli da effettuare per la rilevazione di eventuali residui di sostanze farmacologiche o in caso di illecito utilizzo di sostanze ormoniche e tireostatiche. Tali controlli sono effettuati con campionamenti di PIANO, EXTRAPIANO o SOSPETTO. Il Piano propriamente detto stabilisce il numero dei campioni programmati sulla base dell'entità delle produzioni nazionali nei diversi settori d'interesse, elencati nelle tabelle PNR del capitolo "Programmazione".

I campioni prelevati in attuazione delle programmazioni di Piano ed Extrapiano devono essere "mirati", cioè essi devono essere prelevati da animali che possono essere considerati potenzialmente a rischio in funzione di alcune caratteristiche quali specie, sesso, età, tipo di allevamento, momento produttivo, situazione logistica, ecc., citate nel PNR stesso. Eventuali altri piani di controllo che abbiano come oggetto l'ambito di riferimento di detto atto saranno presi in considerazione.

Settore di condizionalità: Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante**Tema principale: Identificazione e registrazione degli animali**

- CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini artt. 3, 4 e 5 (Suini).
Il numero minimo annuale di allevamenti da sottoporre a controllo per la sicurezza alimentare è stabilito nell' 1%.
- CGO 7 – Reg. (CE) n. 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Reg. (CE) n. 820/97, artt. 4 e 7 (Bovini, Bufalini).
Il Reg. (CE) n. 1760/2000 e s.m.e i. istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e dei bufalini la cui applicazione viene verificata ai sensi del Reg. 1082/2003 e s.m. e i. che prevede una attività di controllo ufficiale su un campione di allevamenti utilizzando i criteri di selezione elencati all'art. 2. Il numero minimo annuale di allevamenti bovini e bufalini da sottoporre a controllo per l'anagrafe è stabilito nel 3%.
- CGO 8 – Reg. (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il Reg. (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE artt. 3, 4 e 5 (Ovicaprini);

Il Reg. (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 e s.m.e i. istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini la cui applicazione viene verificata ai sensi del Reg. (CE) n. 1505/2006 e s. m. e i. che prevede una attività di controllo ufficiale su un campione di allevamenti selezionato sulla base di un'analisi del rischio utilizzando i criteri riportati nei punti da a) a g) dell'art. 3. il numero minimo annuale di allevamenti di ovicapri da sottoporre a controllo per l'anagrafe è stabilito nel 3%.

Settore di condizionalità: Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

Tema principale: Malattie degli animali

- CGO 9 – Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, artt. 7, 11, 12, 13 e 15.
Relativamente a questo CGO il controllo è stabilito dalla specifica normativa, le attività di controllo sono effettuate ogni qual volta previsto dalla normativa ed indipendentemente dall'analisi di rischio sulla base di quanto previsto dagli specifici piani. Per le encefalopatie spongiformi la normativa comunitaria e nazionale prevede che tutti gli animali morti di età superiore ai 48 mesi o regolarmente macellati di età superiore ai 72 mesi, debbano essere sottoposti al prelievo del tronco encefalico.
Il numero minimo annuale di allevamenti da sottoporre a controllo per la sicurezza alimentare è stabilito nell' 1%.

Settore: Benessere degli animali

Tema principale: Benessere degli animali

- CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, artt. 3 e 4.
Il numero minimo annuale di allevamenti da sottoporre a controllo per la sicurezza alimentare è stabilito nell' 1%.
- CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, artt. 3 e articolo 4.
Il numero minimo annuale di allevamenti da sottoporre a controllo per la sicurezza alimentare è stabilito nell' 1%.
- CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, art. 4.
Il numero minimo annuale di allevamenti da sottoporre a controllo per la sicurezza alimentare è stabilito nell' 1%.

Modalità di messa a disposizione dei dati del campione selezionato dai SSVV o dei piani di controllo applicati

1. Popolazione di riferimento

La base per la definizione del campione da controllare è data dalle c.d. "Aziende Condizionalità", cioè l'insieme delle aziende su cui è applicabile la condizionalità, vale a dire dai beneficiari (art. 1, par. 2 del D.M. 180 del 23/01/2015):

- a) dei pagamenti diretti ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013;
- b) dei pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- c) dei premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b) nonché dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Sono esclusi i beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1305/2013.

2. Modalità di messa a disposizione dei dati della popolazione di riferimento da parte di AGEA OP ai SS.VV

Attraverso la trasmissione di informazioni alla Banca Dati Nazionale (BDN) dell'IZS di Teramo, AGEA OP mette a disposizione della Regione _____ la propria popolazione di riferimento, rappresentata dall'insieme delle aziende agricole che costituiscono la popolazione di condizionalità come definita all'art.3 comma 1 della presente Convenzione operativa e al precedente paragrafo 1.

I dati relativi alle Aziende Condizionalità saranno messi a disposizione dei SSVV in due momenti successivi:

- **Fase preliminare:** entro il **28 febbraio** sono messe trasmesse le informazioni e i dati delle aziende agricole costituenti la popolazione di condizionalità;
- **Fase definitiva:** entro il **30 settembre** sono trasmesse le informazioni e i dati delle aziende agricole su cui è effettivamente applicabile la condizionalità, e che di conseguenza costituiscono la popolazione di riferimento su cui effettuare la selezione del campione di controllo per la condizionalità.

3. Selezione del campione

All'interno della popolazione individuata, come indicato nel paragrafo precedente, i SS.VV della Regione _____ effettuano le analisi di rischio basate sulle normative e sulle procedure di riferimento, che portano alla selezione delle aziende/allevamenti da sottoporre a controllo di condizionalità nell'anno di controllo.

Tale selezione avverrà in conformità a quanto prescritto nell'art. 4, comma 1, della presente Convenzione operativa.

4. Modalità di messa a disposizione dei dati relativi ai campioni estratti e sottoposti a controllo

Una volta completate le operazioni di controllo, AGEA OP ed i SS.VV della Regione _____ mettono a disposizione i dati relativi ai rispettivi campioni, in modo che sia possibile evidenziare anche eventuali mancati controlli.

I dati relativi alla selezione delle aziende saranno resi disponibili in BDN.

Il set di informazioni minimo relativo alle aziende selezionate e controllate, che sarà messo a disposizione in BDN, è costituito da:

1. CUA;A;
2. Motivazione della selezione (campione di rischio, casuale, selezione manuale);
3. Tipologia del rischio o del requisito che ha generato la selezione (ove applicabile);
4. Atti applicabili all'azienda;
5. Atti sottoposti a controllo.

Nel caso in cui sia possibile, AGEA OP e i SS.VV della Regione _____ si scambiano in maniera riservata le informazioni relative alla programmazione dei controlli, in modo da favorire i controlli congiunti nei casi di sovrapposizione dei campioni estratti.

Allegato 4

Documentazione Tecnica Controlli

Ai fini dell'esecuzione dei controlli è fondamentale l'utilizzo di una metodologia che garantisca uniformità nello svolgimento dei controlli su tutto il territorio nazionale col risultato che ad ogni produttore sottoposto a controllo viene assicurato il medesimo trattamento.

Fondamentale per tale scopo è l'utilizzo di check list o liste di riscontro che da un lato guidano il controllore nello svolgimento della sua funzione e dall'altro consentono di registrare adeguatamente tutti i fatti rilevanti riscontrati nel corso dell'attività di controllo nonché gli esiti del controllo stesso.

A tal fine il Ministero della Salute rende disponibili le check list nazionali per l'esecuzione dei controlli relativi ad alcuni CGO (sicurezza alimentare: CGO 4, CGO 5; anagrafe: CGO 6, CGO 7, CGO 8; malattie degli animali: CGO 9; benessere animale: CGO 11, CGO 12, CGO 13).

Qualora il Ministero della Salute per specifiche esigenze, ovvero per modifiche alla normativa di riferimento ritenesse opportuno modificare le check list, ovvero di diramare check list nazionali relative ad ambiti di controllo per i quali attualmente non sono ancora disponibili check list nazionali, gli organi di controllo dovranno necessariamente tener conto di dette modifiche ovvero delle nuove emanazioni.

Di seguito l'elenco delle check list disponibili

- CGO 6 - check list suini
- CGO 7 - check list bovini
- CGO 8 - check list ovini e caprini
- CGO 5 - check list per la verifica concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali
- CGO 4 - check list per la verifica della sicurezza
- CGO 9 - check list per la verifica delle disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili
- CGO 11 - check list per la verifica delle norme minime per la protezione dei vitelli
- CGO 12 - check list per la verifica delle norme minime per la protezione dei suini
- CGO 13 - check list per la verifica delle norme per la protezione degli animali negli allevamenti.